

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 2 aprile 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 10/2022**

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione nell'area "Servizi Lavoro" del proprio sito la nuova piattaforma telematica, accessibile ai datori di lavoro ed ai soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021 (cfr. circolare di Studio n. 2/2022).

La nuova piattaforma telematica è raggiungibile al seguente link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Ulteriori indicazioni operative sono inoltre reperibili nell'area dedicata raggiungibile sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) al seguente link:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/Lavoratori-autonomi-occasional-11012121.aspx>

Sarà pertanto possibile, in modo più semplice e diretto, assolvere al nuovo obbligo di comunicazione che riguarda i committenti che si avvalgono di lavoratori, impiegandoli secondo i canoni del lavoro autonomo occasionale, la cui disciplina va ricondotta tanto all'art. 2222 del Codice Civile in tema di contratto d'opera quanto all'art. 67 comma 1 lett. 1) del TUIR relativo ai redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Parallelamente alla messa in produzione della nuova piattaforma telematica da parte del Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 573 pubblicata il 28 marzo scorso, ha fornito indicazioni che, da una parte, illustrano alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per l'inoltro telematico della comunicazione preventiva, dall'altra chiariscono come gestire il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio tra le precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo e la nuova procedura telematica.

Come sottolineato dall'INL, la nuova modulistica contiene e richiede tutti i dati che consentono l'identificazione tanto del committente quanto del prestatore, il luogo ove verrà svolta la prestazione fino ad arrivare agli spazi riservati alla descrizione dell'attività, l'oggetto del contratto e del compenso che rappresenta un dato non obbligatorio se non noto al momento dell'invio della comunicazione (conseguentemente, in tale caso potrà essere valorizzato anche con importo a zero). Con il medesimo canale si potranno gestire anche le variazioni e gli annullamenti, indicando l'identificativo della comunicazione da annullare o variare.

Un accenno in più merita la durata della prestazione, dato già richiesto, rispetto al quale, tuttavia, la nuova modulistica comporta una maggiore attenzione per chi si occupa di effettuare la comunicazione.

Il nuovo format, infatti, oltre a richiedere la data di inizio, permette di scegliere l'arco temporale entro il quale, presuntivamente, il lavoratore renderà la propria prestazione commissionata. Sono previste, infatti, tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Ciò che conta rispetto a tale dato è quanto già spiegato dalla nota INL n. 29/2022, secondo la quale, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non siano compiuti entro la soglia temporale originariamente indicata, il committente dovrà necessariamente effettuare una nuova comunicazione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sanzionatorie.

Va ricordato che omettere la comunicazione, anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato, comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Un ultimo aspetto riguarda il passaggio alla nuova modalità, che comporterà la "dismissione" dell'attuale sistema che attualmente prevede l'invio della comunicazione a mezzo semplice email, a uno degli indirizzi dell'Ispettorato territorialmente competente, comunicati con la nota n. 29/2022.

L'Ispettorato chiarisce che tale ultima procedura potrà continuare a essere utilizzata solo fino al 30 aprile 2022 in parallelo con il nuovo sistema. Diversamente, **a decorrere dal 1° maggio 2022** l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro su "Servizi Lavoro", con la conseguenza che non potranno essere ritenute valide – e saranno considerate omesse e sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo email direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

